

REGOLAMENTO PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/11/2020

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

Art.1 Oggetto

Art.2 Aree di intervento

TITOLO II – Impianti termici e di cottura

Art.3 Impianti termici civili

(Sospensione temporanea e parziale dell'articolo a causa del provvedimento assunto in sede cautelare con ordinanza del Consiglio di stato del 19/07/2022 N. 3453/2022 avente efficacia temporanea limitata fino a decisione in merito)

Art.4 Combustione di biomasse legnose per attività produttive e di ristorazione

TITOLO III - Attività produttive

Art.5 Chiusura delle porte per esercizi commerciali e pubblici esercizi

Art.6 Commercio su aree pubbliche

TITOLO IV – Cantieri di lavoro

Art.7 Conduzione delle aree di cantiere

Art. 8 Macchine mobili non stradali

TITOLO V – Fumo e combustioni all'aperto

Art.9 Fumo all'aperto

Art. 10 Combustioni all'aperto

TITOLO VI – Distribuzione carburanti

Art.11 Colonnine di ricarica elettrica

(In attuazione della sentenza del TAR Lombardia n. 2857/2021, l'art. 11 è annullato)

TITOLO VII - Controlli e Sanzioni

Art.12 Attività di vigilanza

Art.13 Sanzioni

TITOLO VIII - Norme transitorie e finali

Art. 14 Entrata in vigore

Art. 15 Abrogazione delle norme precedenti

Art.16 Aggiornamento del regolamento

ALLEGATO A

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto e obiettivi

1. In considerazione del ricorrente superamento dei limiti normativi di concentrazione del particolato atmosferico, degli ossidi di azoto e, più in generale, del deterioramento della qualità dell'aria della Città di Milano, il presente Regolamento introduce, nel rispetto dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, limitazioni alle attività che generano emissioni atmosferiche, nell'ottica di salvaguardia della qualità dell'aria e di risparmio energetico ovvero di contenimento del degrado ambientale, in ottemperanza a quanto previsto dall'Art.3-ter Parte I Dlgs 152/2006 (Testo Unico Ambiente): *“La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.”*
2. Il presente Regolamento è approvato in forza dell'articolo 7 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i il quale stabilisce che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza (...)”*, nonché del successivo articolo 50, comma 7-ter, in cui viene specificato che *“nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo (situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana), i comuni possono adottare regolamenti”*.
3. Le norme qui contenute si conformano alle disposizioni generali di legge e ai provvedimenti deliberativi di applicazione delle stesse e si coordinano con le specifiche disposizioni dei vigenti regolamenti comunali.

Articolo 2 - Aree di intervento

In relazione agli obiettivi di cui all'art.1 il Regolamento interviene nei seguenti modi:

- a. favorisce il rinnovo degli impianti di riscaldamento ad uso civile, laddove alimentati con combustibili caratterizzati da elevate emissioni atmosferiche, al fine di abbattere le polveri da questi generate;
- b. introduce azioni volte al contenimento della dispersione energetica, ovvero al contenimento delle emissioni di CO₂, per esercizi commerciali, pubblici esercizi ed edifici aperti al pubblico;
- c. favorisce il rinnovo dei generatori di corrente, laddove alimentati con combustibili caratterizzati da elevate emissioni atmosferiche, utilizzati precipuamente presso attività commerciali svolte su area pubblica;
- d. introduce misure precauzionali per la conduzione dei cantieri di lavoro in città, nell'ottica di contenimento delle polveri generate a scala locale;
- e. dispone prescrizioni in tema di divieto di fumo e di combustioni all'aperto;

- f. favorisce la diffusione sul territorio comunale di infrastrutture di ricarica elettrica, in linea con i provvedimenti viabilistici vigenti.

TITOLO II

Impianti termici e di cottura

Articolo 3 - Impianti termici civili (*Sospensione temporanea e parziale dell'articolo a causa del provvedimento assunto in sede cautelare con ordinanza del Consiglio di stato del 19/07/2022 N. 3453/2022 avente efficacia temporanea limitata fino a decisione in merito*)

1. È fatto divieto di installare (anche in sostituzione) generatori di calore per impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW (ai sensi del Titolo II, Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) o ad essi assimilati ai sensi della normativa regionale vigente, nonché apparecchi di riscaldamento localizzato (così come definiti alla lettera b, art. 4 della D.g.r. n. X/3965 del 31 luglio 2015), alimentati con i seguenti combustibili:

- gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio e loro emulsioni;
- legna da ardere;
- carbone di legna;
- biomasse combustibili;
- biodiesel.

L'installatore (i cui requisiti soddisfino quanto stabilito agli artt. 3 e 4 dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37) e il responsabile dell'impianto termico (come definito dalla D.g.r. n. X/3965 del 31 luglio 2015) devono garantire l'osservanza di tale disposizione.

~~2. A far data dal 1 ottobre 2022, è fatto divieto di utilizzare generatori di calore per impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW (ai sensi del Titolo II, Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) o ad essi assimilati ai sensi della normativa regionale vigente, nonché apparecchi di riscaldamento localizzato (così come definiti alla lettera b, art. 4 della D.g.r. n. X/3965 del 31 luglio 2015), alimentati con i seguenti combustibili:~~

- ~~— gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio e loro emulsioni;~~
- ~~— biodiesel.~~

3. Fatta salva la normativa vigente in tema di generatori di calore, a far data dal 1 ottobre 2022, è fatto divieto di utilizzare generatori di calore per impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW (ai sensi del Titolo II, Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) o ad essi assimilati ai sensi della normativa regionale vigente, nonché apparecchi di riscaldamento localizzato (così come definiti alla lettera b, art. 4 della D.g.r. n. X/3965 del 31 luglio 2015), installati da più di 10 anni e alimentati con i seguenti combustibili:

- legna da ardere;
- carbone di legna;
- biomasse combustibili.

4. Con riguardo alla figura del Responsabile dell'impianto termico oppure, se delegato, del Terzo Responsabile, nonché alle relative responsabilità, si rimanda ai principi contenuti nella dgr n. X/3965 del 31 luglio 2015.

5. Fatta salva la complessiva normativa vigente in tema di generatori di calore, i divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano:

- a) ai generatori di calore di impianti termici civili a servizio di frazioni non metanizzate ex art. 8 L. 23/12/1998 n. 448, ricadenti all'esterno del centro abitato così come definito nella delibera C.C. n. 21 del 10/05/2018 e successive modifiche;
- b) ai generatori di calore per i quali la sostituzione o l'adeguamento non sia tecnicamente possibile e, al contempo, non siano presenti impianti termici alternativi aventi generatori di calore alimentati con combustibili ammessi dal presente regolamento. In tali casi, è fatto obbligo di presentare all'Amministrazione Comunale una relazione tecnica asseverata, redatta da un tecnico abilitato (ai sensi della definizione di cui al comma nnn., art. 4 della D.g.r. n. X/3965 del 31 luglio 2015), che dimostri l'impossibilità tecnica della sostituzione o riqualificazione dell'impianto secondo la seguente tempistica:
 - il 1 ottobre 2021, per gli impianti di cui al comma 2 alimentati con gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio e loro emulsioni, biodiesel;
 - due anni prima dalla scadenza di cui al comma 3 per gli impianti alimentati con legna da ardere, carbone di legna, biomasse combustibili.

6. Fatta salva la normativa vigente in tema di generatori di calore, ai proprietari degli immobili in cui sono presenti apparecchi di riscaldamento localizzato, alimentati da combustibili di cui al comma 1 del presente articolo, esclusi dall'ambito di applicazione della D.g.r. n. X/3965 del 31 luglio 2015 e ss.mm.ii. (a titolo esemplificativo: cucine economiche, termocucine, caminetti aperti) è fatto obbligo di trasmettere all'Amministrazione Comunale, entro il 1° marzo 2021, le informazioni relative alla tipologia degli impianti installati così come meglio definite da successivi atti resi disponibili dai competenti uffici comunali. Tale obbligo vige anche qualora gli apparecchi di cui al presente comma non vengono utilizzati.

Articolo 4 - Combustione di biomasse legnose per attività produttive e di ristorazione

1. Alle attività produttive alimentari e di ristorazione che fanno uso di biomasse legnose, che siano già in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è fatto obbligo di trasmettere all'Amministrazione del Comune di Milano, entro il 1 marzo 2021, le informazioni relative all'apparecchiatura a biomassa e alla canna fumaria così come meglio definite da successivi atti resi disponibili dai competenti uffici comunali.

2. Anche in caso di nuove attività o di subentri, le attività produttive alimentari e di ristorazione che intendono utilizzare biomasse legnose, dovranno trasmettere entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della S.C.I.A., le informazioni relative all'apparecchiatura a biomassa e alla canna fumaria così come meglio definite da successivi atti resi disponibili dai competenti uffici comunali.

3. Anche in caso di sostituzione dell'apparecchiatura a biomassa e/o del sistema di abbattimento delle polveri nei fumi, è fatto altresì obbligo, ai titolari delle attività produttive alimentari e di ristorazione che fanno uso di biomasse legnose, di trasmettere all'Amministrazione comunale, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto intervento di sostituzione delle apparecchiature, le informazioni di cui al comma 1 opportunamente aggiornate.

4. A far data dal 1 ottobre 2022, per le attività produttive alimentari e di ristorazione che fanno uso di biomasse legnose, è fatto obbligo di utilizzare biocombustibili rientranti in classe non inferiore ad A1, (ai sensi delle norme tecniche UNI EN ISO vigenti) certificati da un Organismo accreditato. I biocombustibili devono essere conservati in modo tale da non consentire alterazioni delle loro caratteristiche. La documentazione pertinente, comprovante la certificazione delle forniture di biocombustibili, deve essere conservata per almeno un anno e messa a disposizione, ove richiesto, del personale addetto al controllo e alla vigilanza.

5. In caso di nuova installazione e/o sostituzione dell'apparecchiatura a biomassa e/o rifacimento della canna fumaria, è fatto obbligo, ai titolari delle attività produttive alimentari e di ristorazione che fanno uso di biomasse legnose, di predisporre almeno un foro di campionamento dei prodotti della combustione aventi le caratteristiche che saranno definite dai competenti uffici comunali.

TITOLO III

Attività produttive

Articolo 5 - Chiusura delle porte per esercizi commerciali e pubblici esercizi

1. Per gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e gli edifici aperti al pubblico nei quali sia attivo un impianto di climatizzazione invernale o estiva, di qualsiasi potenza termica nominale, è fatto obbligo, a far data dal 1 gennaio 2022, di tenere isolato il locale climatizzato; conseguentemente non è ammessa l'apertura costante dei varchi di accesso del pubblico verso i locali interni. In alternativa alle ordinarie porte, sono ammessi dispositivi di ingresso che garantiscono comunque l'isolamento termico degli ambienti (a titolo esemplificativo: porte a bussola) e dispositivi a barriera d'aria.

2. I dispositivi a barriera d'aria, di cui al comma 1 del presente articolo, devono rispettare i seguenti requisiti:

- devono essere installati a regola d'arte;
- il relativo flusso d'aria non deve essere riscaldato tramite resistenza elettrica;
- devono garantire che la larghezza della barriera d'aria risulti non inferiore alla larghezza dell'apertura dell'esercizio commerciale verso l'esterno;
- devono essere progettati per garantire una velocità del flusso d'aria al suolo (determinata conformemente alle norme tecniche vigenti) non inferiore a 2 m/s.

3. Sono sottratti all'obbligo di cui al comma 1 gli esercizi i cui accessi prospettano su spazi comuni di distribuzione separati dall'esterno e climatizzati.

4. Nel caso di dispositivi a barriera d'aria già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non conformi alle caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo, essi devono essere opportunamente adeguati o dismessi entro e non oltre il 1 giugno 2022.

Articolo 6 - Commercio su aree pubbliche

1. A far data dal 1 gennaio 2022, per le attività di commercio su aree pubbliche, diverse dalle attività di cui al comma 2, è fatto divieto di utilizzare generatori di corrente (gruppi elettrogeni) dotati di motore a combustione interna.

2. A far data dal 1 ottobre 2022, per le attività di commercio o somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche che necessitano di sistemi per la conservazione, la refrigerazione o la cottura degli alimenti, è fatto divieto di utilizzare le seguenti fattispecie di generatori di corrente (gruppi elettrogeni) dotati di motore a combustione interna:

- alimentati a gasolio;
- alimentati a miscela benzina/olio con motore a due tempi.

Per i generatori di corrente deve essere presente pertinente documentazione tecnica comprovante la tipologia del motore o del carburante utilizzato.

3. In caso di autoveicoli attrezzati ad uso negozio che fanno uso di generatori di corrente vigono le seguenti regole:

- se i generatori di corrente sono integrati all'autoveicolo, gli obblighi di cui al comma 2 decorrono a far data dal 1 ottobre 2028;
- in caso di generatori esterni agli autoveicoli si applicano gli obblighi e le scadenze cui al comma 2.

4. A far data dal 1 gennaio 2022, per i concessionari delle attività di commercio su aree pubbliche extramercato con posteggio (così come individuati all'art. 21 del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche del Comune di Milano), che operano nella medesima località per almeno quattro giorni settimanali, è fatto divieto di utilizzare impianti autonomi di erogazione di energia elettrica sostitutivi dell'allacciamento alla rete elettrica. Gli adempimenti necessari all'allacciamento alla rete elettrica, nonché i relativi oneri economici sono a carico dei suddetti concessionari.

TITOLO IV

Cantieri di lavoro

Articolo 7 - Conduzione delle aree di cantiere

1. Le attività di pulizia delle aree di cantiere definite all'art. 31 del Regolamento Comunale "*Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale*", ossia: "*il provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo inaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, qualora il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.)*", devono essere effettuate secondo le seguenti periodicità:

- una volta al giorno, in caso di transito occasionale (inferiore ai dieci transiti al giorno) di veicoli da cantiere che causino imbrattamento di strade ed aree pubbliche o aperte al pubblico;
- ogni quattro ore di operatività del cantiere, in caso di transito frequente (dieci transiti al giorno o più) di veicoli da cantiere che causino imbrattamento di strade ed aree pubbliche o aperte al pubblico;

2. In aggiunta alle attività di cui al comma 1, per cantieri aventi superfici non pavimentate percorse da veicoli, è fatto inoltre obbligo di:

- procedere al lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dal cantiere;
- procedere a tenere bagnate le piste di cantiere;
- mantenere una velocità di transito dei mezzi particolarmente moderata lungo i percorsi sterrati posti all'interno dell'area di cantiere.

3. Nei cantieri di lavoro è fatto obbligo inoltre di:

- utilizzare, per la movimentazione di terra, inerti e materiale polverulento, mezzi dotati di cassoni chiusi o telonati, o comunque dotati di dispositivi per il contenimento della dispersione delle polveri;
- effettuare lo stoccaggio in sili di cemento, calce e di altri materiali da cantiere allo stato solido polverulento ed effettuare la loro movimentazione, ove tecnicamente possibile, mediante sistemi chiusi;

- schermare gli impianti che generano emissioni polverulente (ad esempio: gli impianti di betonaggio).

Articolo 8 - Macchine mobili non stradali

1. Per i motori a combustione interna installati su macchine mobili non stradali, di cui alle Direttive Europee 97/68/CE e 2004/26/CE nonché al Regolamento UE 2016/1628 e ss.mm.ii., utilizzate per i lavori dei cantieri edili e di lavoro vigono i seguenti divieti di utilizzo:

- dal 1 ottobre 2022, per i motori di potenza 19-560 kW di Fase I o antecedenti (motori ammessi di categoria non inferiore a D, E, F, G)
- dal 1 ottobre 2023, per i motori di potenza 19-560 kW di Fase II o antecedenti (motori ammessi di categoria non inferiore a H, I, J, K)
- dal 1 ottobre 2028, per i motori (eccetto motori a velocità costante) di potenza 37-560 kW di Fase IIIA o antecedenti (motori ammessi di categoria non inferiore a K, L, M, N, P)
- dal 1 ottobre 2030, per i motori (eccetto motori a velocità costante) di potenza 56-560 kW di Fase IIIB o antecedenti (motori ammessi di categoria non inferiore a K, P, Q, R)
- dal 1 ottobre 2039, per i motori di qualsiasi potenza di Fase IV o antecedenti

2. I motori ad accensione spontanea, conformi ai criteri di omologazione di Fase I, Fase II o Fase IIIA, che risultino dotati di dispositivi di post-trattamento per la riduzione della massa di particolato, omologati ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti del 25 gennaio 2008 n. 39 ovvero ai sensi del Regolamento n. 132/2015 della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e che consentano di rispettare i limiti emissivi per il PM (particolato atmosferico) previsti per la Fase IIIB, sono sottratti agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo fino al 30 settembre 2030.

3. Sono altresì sottratti agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, fino al 30 settembre 2039 i seguenti motori ad accensione spontanea:

- motori conformi ai criteri di omologazione di Fase IIIB e di potenza maggiore o uguale a 56 kW e minore o uguale a 560 kW, dotati di dispositivi retrofit per il controllo delle emissioni, omologati ai sensi del Regolamento n. 132/2015 della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), in grado di rispettare i limiti emissivi per gli NOx (ossidi di azoto) previsti per la Fase IV, ovvero di rendere i motori equivalenti alla norma delle categorie Q o R per quanto riguarda gli NOx;
- motori conformi ai criteri di omologazione di Fase II o IIIA e di potenza maggiore o uguale a 56 kW e minore o uguale a 560 kW, dotati di dispositivi retrofit per il controllo delle emissioni, omologati ai sensi del Regolamento n. 132/2015 della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), in grado di rispettare i limiti emissivi sia per il PM (particolato atmosferico) sia per gli NOx (ossidi di azoto) previsti per la Fase IV, ovvero di rendere i motori equivalenti alla norma delle categorie Q o R per quanto riguarda sia il PM sia gli NOx;
- motori conformi ai criteri di omologazione di Fase II o IIIA e di potenza maggiore o uguale a 56 kW e minore o uguale a 560 kW, dotati di dispositivi di post-trattamento per la riduzione della massa di particolato omologato ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti n. 30 del 25 gennaio 2008 n.39 nonché, al contempo, di dispositivi retrofit per il controllo delle emissioni di NOx omologati ai sensi del Regolamento n. 132/2015 della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e in grado di rispettare i limiti emissivi per il PM previsti per la Fase IIIB nonché i limiti emissivi per gli NOx previsti per la Fase IV.

4. A fini dell'attestazione del possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, deve essere resa disponibile al personale addetto al controllo ed alla vigilanza la seguente documentazione: certificato di

conformità / omologazione del dispositivo post-trattamento, documento di attestazione dell'installazione del dispositivo da parte di un'officina abilitata, fattura di pagamento del dispositivo.

TITOLO V

Fumo e combustioni all'aperto

Articolo 9 - Fumo all'aperto

1. Fatto salvo quanto già disposto dalla vigente normativa in tema di divieto di fumo, a far data dal 1 gennaio 2021, è fatto divieto di fumare negli spazi di seguito indicati:

- aree destinate a verde pubblico, salvo in luoghi isolati dove sia possibile il rispetto della distanza di almeno 10 metri da altre persone;
- aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini, così come disciplinato all'art. 21, comma 7 del Regolamento comunale d'uso e tutela del verde pubblico e privato;
- presso le fermate di attesa dei mezzi pubblici, incluse le fermate dei taxi, fino ad una distanza di 10 metri dalle relative pensiline ed infrastrutture segnaletiche;
- aree cimiteriali;
- aree cani;
- strutture sportive di qualsiasi tipologia, ivi comprese le aree adibite al pubblico (ad esempio: spalti).

2. A far data dal 1 gennaio 2025 il divieto di fumo è esteso a tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico, ivi incluse le aree stradali, salvo in luoghi isolati dove sia possibile il rispetto della distanza di almeno 10 metri da altre persone.

Articolo 10 - Combustioni all'aperto

1. È fatto divieto di accendere fuochi d'artificio (compresi i petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere) e barbecue nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 31 marzo.

TITOLO VI

Distribuzione carburanti

Articolo 11 – Colonnine di ricarica elettrica (*In attuazione della sentenza del TAR Lombardia n. 2857/2021, l'art. 11 è annullato*)

~~1. Nel caso di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburante e di ristrutturazione totale degli impianti esistenti è fatto obbligo di installare infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW, così come definita dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del D.lgs. 257 del 16 dicembre 2016. La descrizione e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture di ricarica elettrica devono essere conformi al "Disciplinare per le strutture di ricarica per veicoli elettrici del Comune di Milano".~~

~~2. Per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti e situati sulla rete ordinaria, è fatto obbligo ai titolari dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto medesimo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica tramite presentazione, entro il 1 gennaio 2022, di un apposito progetto. Tale progetto, da redigere secondo quanto stabilito dal "Disciplinare per le strutture di ricarica per veicoli elettrici del Comune di Milano", dovrà essere realizzato entro dodici mesi dalla sua data di presentazione.~~

~~3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non si applicano agli impianti di distribuzione di carburanti stradali su suolo pubblico, se dotati di regolare concessione rilasciata dal Comune di Milano.~~

~~4. In caso di impossibilità tecnica dovuta ad accessi e spazi insufficienti, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza/antincendio e dal codice della strada, il titolare è tenuto, al fine di assolvere gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, a individuare e realizzare un'infrastruttura di ricarica elettrica in un'area pubblica o privata soggetta a servitù di pubblico passaggio esterna al sedime dell'impianto di distribuzione carburanti, e conforme a quanto stabilito dal "Disciplinare per le strutture di ricarica per veicoli elettrici del Comune di Milano", entro il 1 gennaio 2023.~~

TITOLO VII

Controlli e Sanzioni

Articolo 12 - Attività di vigilanza

L'Amministrazione Comunale esercita le proprie funzioni di vigilanza al fine di assicurare la corretta osservanza del presente Regolamento all'interno del territorio del Comune di Milano.

L'esercizio di tale attività è affidato al Corpo della Polizia Locale.

Articolo 13 - Sanzioni

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, nelle forme e con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n.689, le sanzioni amministrative elencate nella tabella riportata nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, e, per quanto non previsto della suddetta tabella, le disposizioni dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

TITOLO VIII

Norme transitorie e finali

Articolo 14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del medesimo.

Articolo 15 - Abrogazione delle norme precedenti e rinvio ad altre disposizioni

Ove non diversamente previsto, le norme del presente Regolamento prevalgono rispetto ad altre norme regolamentari con esso incompatibili.

Articolo 16 - Aggiornamento del regolamento

Fatto salvo il necessario adeguamento del presente Regolamento per effetto di sopravvenute norme statali e regionali, le modifiche del presente Regolamento sono di competenza del Consiglio Comunale.

Allegato A

Sanzioni amministrative pecuniarie

IMPIANTI TERMICI CIVILI E DI COTTURA			
Articolo	Violazione accertata	Sanzione minima	Sanzione massima
Art.3.1	Installazione o sostituzione di generatori di calore per impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW o assimilati ai sensi normativa regionale vigente e di apparecchi di riscaldamento localizzato alimentati con gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio e loro emulsioni, legna da ardere, carbone di legna, biomasse combustibili, biodiesel. (Sospensione parziale e temporanea del comma a causa del provvedimento assunto in sede cautelare con ordinanza del Consiglio di stato del 19/07/2022 N. 3453/2022 avente efficacia temporanea limitata fino a decisione in merito)	€80	€480
Art.3.2	(a far data dall'1 ottobre 2022) Utilizzo di generatori di calore per impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW o assimilati ai sensi normativa regionale vigente e apparecchi di riscaldamento localizzato alimentati con gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio e loro emulsioni, biodiesel. (Sospensione temporanea del comma a causa del provvedimento assunto in sede cautelare con ordinanza del Consiglio di stato del 19/07/2022 N. 3453/2022 avente efficacia temporanea limitata fino a decisione in merito)	€80	€480
Art.3.3	(a far data dall'1 ottobre 2022) Utilizzo di generatori di calore per impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW o assimilati ai sensi normativa regionale vigente e apparecchi di riscaldamento localizzato di cui all'art. 3.1. installati da più di 10 anni e alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili.	€80	€480
Art.3.5	Omessa presentazione all'Amministrazione Comunale di apposita relazione tecnica, redatta da un progettista o da un tecnico abilitato (ai sensi dell'art. 4 della D.g.r. n. X/3965 del 31 luglio 2015), comprovante l'impossibilità tecnica della sostituzione o riqualificazione dell'impianto termico di cui all'art. 3.1.: <ul style="list-style-type: none"> • entro il 1 ottobre 2021 per gli impianti di cui al comma 2 alimentati con gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio e loro emulsioni, biodiesel; • entro due anni dalle scadenze di cui al comma 3 per gli impianti alimentati 	€40	€240

	con legna da ardere, carbone di legna, biomasse combustibili.		
Art.3.6	Omessa o parziale comunicazione all'Amministrazione Comunale, da parte proprietari degli immobili in cui sono presenti apparecchi di riscaldamento localizzato di cui all'art. 3.1., anche se non utilizzati, che facciano uso di biomasse legnose, delle informazioni relative all'impianto entro il 1 marzo 2021	€60	€360
Art.4.1	Omessa o parziale comunicazione all'Amministrazione Comunale, da parte delle attività produttive alimentari e di ristorazione che utilizzano biomasse legnose, già in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, delle informazioni relative all'apparecchiatura a biomassa entro il 1 marzo 2021.	€60	€360
Art.4.2	Omessa o parziale comunicazione all'Amministrazione Comunale, da parte delle attività produttive alimentari e di ristorazione, che utilizzano biomasse legnose, di nuova apertura o in subentro ad attività produttive già in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento delle informazioni relative all'apparecchiatura a biomassa entro 30 giorni dalla data di presentazione della S.C.I.A.	€60	€360
Art.4.3	Omessa o parziale comunicazione all'Amministrazione Comunale, da parte delle attività produttive alimentari e di ristorazione, che sostituiscono l'apparecchiatura a biomassa e/o il sistema di abbattimento delle polveri nei fumi delle informazioni relative alle apparecchiature medesime entro 30 giorni dalla data di sostituzione delle apparecchiature.	€60	€360
Art. 4.4	(a far data dall'1 ottobre 2022) Utilizzo, per le attività produttive alimentari e di ristorazione che fanno uso di biomasse legnose, di biocombustibili certificati non conformi ad una classe non inferiore ad A1, in base alle norme tecniche UNI EN ISO vigenti, da un Organismo di certificazione accreditato.	€80	€480
Art. 4.4	(a far data dall'1 ottobre 2022) Mancata conservazione, da parte delle attività produttive alimentari e di ristorazione che fanno uso di biomasse legnose, della documentazione comprovante la certificazione delle forniture di biocombustibili conformi ad una classe non inferiore ad A1, in base alle norme tecniche UNI EN ISO vigenti, redatta da un Organismo di certificazione accreditato.	€60	€360
Art. 4.5	Mancata o non conforme predisposizione di uno o più fori di campionamento dei prodotti della combustione, in caso di nuova installazione e/o sostituzione dell'apparecchiatura a biomassa e/o rifacimento della canna fumaria.	€60	€360
ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Art.5.1	(a far data dall'1 gennaio 2022) Mancato isolamento e/o mancata chiusura delle porte per l'accesso del pubblico verso i locali interni, da parte degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e degli edifici aperti al pubblico, in cui sia attivo un impianto di climatizzazione invernale o estiva, di qualsiasi potenza termica nominale.	€80	€480

Art.5.2.	Installazione di dispositivi a barriera d'aria non conformi ai requisiti di cui all'art. 5.2. negli accessi del pubblico verso i locali di esercizi commerciali, pubblici esercizi ed edifici aperti al pubblico, in cui sia attivo un impianto di climatizzazione invernale o estiva di qualsiasi potenza termica nominale.	€80	€480
Art.5.4.	Mancato adeguamento dei dispositivi a barriera d'aria esistenti privi dei requisiti di cui al comma 2 o mancata dismissione, entro e non oltre il 1 giugno 2022.	€80	€480
Art.6.1.	(a far data dal 1 gennaio 2022) Utilizzo, da parte di attività di commercio su aree pubbliche (escluse quelle di somministrazione di generi alimentari che necessitano di sistemi per la conservazione, la refrigerazione o la cottura degli alimenti di cui all'art. 6.2.), di generatori di corrente (gruppi elettrogeni) dotati di motore a combustione interna.	€80	€480
Art.6.2.	(a far data dal 1 ottobre 2022) Utilizzo, da parte di attività di commercio o somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche che necessitano di sistemi per la conservazione, la refrigerazione o la cottura degli alimenti di generatori di corrente (gruppi elettrogeni) dotati di motore a combustione interna, alimentati a gasolio o a miscela benzina/olio con motore a due tempi.	€80	€480
Art.6.2.	(a far data dal 1 ottobre 2022) Mancata conservazione, da parte di qualsiasi attività di commercio su aree pubbliche, della documentazione tecnica relativa alla tipologia del motore e del carburante dei generatori di corrente (gruppi elettrogeni) in uso.	€60	€360
Art.6.3.	(a far data dal 1 ottobre 2028) Utilizzo da parte di autoveicoli attrezzati ad uso negozio di generatori di corrente integrati al veicolo alimentati a gasolio o a miscela benzina/olio con motore a due tempi.	€60	€360
Art.6.3.	(a far data dal 1 ottobre 2023) Utilizzo da parte di autoveicoli attrezzati ad uso negozio di generatori di corrente esterni al veicolo alimentati a gasolio o a miscela benzina/olio con motore a due tempi.	€60	€360
Art.6.4.	(a far data dal 1 gennaio 2022) Utilizzo da parte dei concessionari delle attività di commercio su aree pubbliche extra mercato con posteggio, operanti nella stessa località per più di 4 giorni settimanali, di impianti autonomi di erogazione di energia elettrica sostitutivi dell'allacciamento alla rete elettrica.	€60	€360
CANTIERI DI LAVORO			
Art.7.1.	Inosservanza degli obblighi di pulizia nella conduzione di cantieri edili e di lavoro, ove il transito dei veicoli causi imbrattamento di strade ed aree pubbliche o aperte al pubblico, secondo le modalità e le periodicità specificate all'art. 7.1.	€40	€240
Art.7.2.	Inosservanza degli obblighi di pulizia e di conduzione dei veicoli nei cantieri edili e di lavoro, aventi superfici non pavimentate , secondo le modalità specificate all'art. 7.1.	€40	€240

Art.7.3.	Inosservanza degli obblighi di movimentazione e stoccaggio di materiale polverulento nei cantieri edili e di lavoro secondo le modalità di cui all'art. 7.3.	€40	€240
Art.8.1.	Inosservanza obblighi di utilizzo di motori a combustione interna installati su macchine mobili non stradali, di cui alle Direttive Europee 97/68/CE e 2004/26/CE nonché al Regolamento UE 2016/1628 e ss.mm.ii., entro le date previste all'art. 8.3. in funzione della categoria emissiva del motore.	€80	€480
Art.8.4.	Mancata o parziale conservazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 dell'art.8 (certificato di conformità / omologazione del dispositivo post-trattamento, attestazione dell'installazione del dispositivo da parte di un'officina abilitata, fattura di pagamento del dispositivo).	€60	€360
FUMO E COMBUSTIONI ALL'APERTO			
Art.9.1	(A far data dal 1 gennaio 2021) , inosservanza del divieto di fumo negli spazi elencati nel presente articolo.	€40	€240
Art.9.2	(A far data dal 1 gennaio 2025) , inosservanza del divieto di fumo nelle aree pubbliche o ad uso pubblico, ivi incluse le aree stradali, salvo in luoghi isolati dove sia possibile il rispetto della distanza di almeno 10 metri da altre persone	€40	€240
Art.10.1.	Accensione di fuochi d'artificio inclusi petardi, mortaretti e artifici esplosivi in genere o barbecue dal 1 ottobre al 31 marzo	€80	€480
DISTRIBUZIONE CARBURANTI (In attuazione della sentenza del TAR Lombardia n. 2857/2021, l'art. 11 è annullato)			In attuazione della sentenza del TAR Lombardia n. 2857/2021, l'art. 11 è annullato
Art.11.1.	Mancata installazione di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW (ex art.2, comma 1, lettera e) del D.lgs. 257 del 16 dicembre 2016) presso gli impianti di distribuzione dei carburanti stradali in caso di nuova realizzazione o ristrutturazione totale.	€80	€480
Art.11.2.	Mancata presentazione all'Amministrazione comunale, da parte dei titolari dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti stradali già esistenti su rete ordinaria, di apposito progetto per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica, entro il 1 gennaio 2022.	€80	€480
Art.11.2.	Mancata realizzazione delle infrastrutture di ricarica elettrica, da parte dei titolari dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti stradali già esistenti	€80	€480



	su rete ordinaria, entro dodici mesi dalla presentazione del progetto.		
Art.11.4.	Mancata installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica in area pubblica o privata soggetta a servitù di pubblico passaggio esterna al sedime dell'impianto di distribuzione carburanti, da parte dei titolari dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti già esistenti, entro il 1 gennaio 2023.	€80	€480